



DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

**FORNITURA DI
SOTTOSCRIZIONI ANTIVIRUS
“ENTERPRISE SECURITY SUITE” DI
“TREND MICRO” PER L’ANNO 2021**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo.....	3
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura	3
Art. 3 – Ulteriori precisazioni tecniche sulla fornitura	5
Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni	6
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento	7
Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)	7
Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale.....	8
Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio.....	8
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro	9
Art. 10 – Risoluzione del contratto	9
Art. 11 – Recesso	10
Art. 12 – Modifiche del contratto.....	10
Art. 13 – Subappalto	10
Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi.....	11
Art. 15 – Garanzie.....	11
Art. 16 – Trattamento dati. Obblighi di riservatezza.	11
Art. 17 – Foro competente	12

Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo

1 - Il Comune di Firenze ha necessità di acquisire i servizi di mantenimento della protezione e delle sottoscrizioni dei prodotti della *suite software antimalware* del produttore Trend Micro.

2 - Fanno parte della presente fornitura tutti i seguenti codici dei prodotti di mantenimento dei servizi di protezione, delle relative sottoscrizioni e della *suite* del produttore di cui all'art. 1.1, secondo le quantità e le durate vincolanti indicate:

PRODOTTO O SKU	DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	QUANTITÀ	DURATA
DX01006255	Deep Security - Malware Prevention - per CPU (Socket): Maintenance, Government, 11-50 License, 12 months	40 (quaranta)	12 mesi (dodici)
DX01001360	Deep Security - Network Security - per CPU (Socket): Maintenance, Government, 11-50 License, 12 months	40 (quaranta)	12 mesi (dodici)
EA01066915	Enterprise Security Suite, Multi-Language: Renewal, Government, 2001-5000 User License, 12 months	4.001 (quattromila uno)	12 mesi (dodici)

3 - Tale fornitura ha durata limitata al periodo indicato e senza alcuna modalità di rinnovo automatico, si rimanda all'art. 2.10 per ulteriori approfondimenti su questo aspetto.

4 - Il supporto deve essere garantito con un livello di servizio non inferiore al "8x5xNBD", quindi per almeno otto ore al giorno, da lunedì a venerdì non festivi con orario giornaliero indicativo di copertura dalle 9:00 alle 17:00 (fuso orario Italia) e tempo di presa in carico entro il giorno lavorativo successivo a quello di apertura della chiamata di supporto (*next business day*).

Art. 2 – Caratteristiche della fornitura

1 - Preso atto che tutti i sistemi informatici di base e i software oggetto della fornitura sono normalmente disponibili sul mercato, puntualmente identificati da codici stabiliti dal produttore, già noti al committente e non sono richiesti servizi ulteriori da quanto previsto dal produttore, quindi che possano motivare una comparazione o una valutazione tecnica a punteggi, anzi si tratta di **moduli, supporto e prodotti software con caratteristiche ben standardizzate e condizioni stabilite dal mercato**, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.).

2 - In considerazione dei tempi tecnici intercorrenti tra la predisposizione della documentazione di progetto posta a base di gara e la conclusione della gara stessa, con conseguente possibile obsolescenza o ritiro dal mercato dei prodotti indicati, è consentito ai fornitori di presentare moduli, software o articoli sostitutivi del tutto equivalenti e simili a livello tecnologico, prestazionale, funzionale, quantitativo e capacitivo. Questa possibilità è riconosciuta espressamente nell'eventualità che nel frattempo il produttore originale abbia rimosso dal listino alcuni degli articoli a causa di innovazioni tecnologiche o obsolescenza o evoluzione programmata dei sistemi. La sostituzione è ammessa solo con codici, articoli e software tecnologicamente "similare" a quelli in elenco e solo se non più disponibili nel listino del vendor stesso.

3 - La presentazione di software o articoli diversi, pertanto, è permessa purché esclusivamente siano prodotti e certificati dal vendor originale e che venga garantita la completa copertura di tutte le funzioni e caratteristiche di protezione che i sistemi riportati in elenco assicurano e che tali funzioni risultino presenti, comprese e attivate nelle sottoscrizioni stesse. Cioè i nuovi moduli/articoli/software dovranno sempre e comunque essere in grado di venire attivati all'interno nell'infrastruttura informatica descritta senza creare anomalie, guasti, malfunzionamenti o disservizi e offrire un livello di protezione dal malware simile e paritetico (o superiore) ai sistemi/software precedenti.

4 - Il Comune di Firenze ha attivo con il produttore un contratto, ormai pluriennale, di supporto e di mantenimento delle sottoscrizioni. Viene richiesto al fornitore di **collegare il mantenimento della protezione esistente e le sottoscrizioni a tale contratto e all'account del Comune** usato sul sito web on-line di supporto per avere un unico punto di riferimento e di accesso dal quale aprire le chiamate di assistenza, rilevare le scadenze e recuperare i codici di attivazione oltre a controllare la correttezza del periodo di copertura attivato. I riferimenti contrattuali da utilizzare sono i seguenti:

<i>Company Name =</i>	<i>Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze</i>
<i>Trend Micro Account =</i>	<i>cdfdsi</i>
<i>Expiration Date =</i>	<i>12/31/2020 (31st December 2020)</i>

5 - L'impresa dovrà fornire **sottoscrizioni di prodotti, codici di attivazione e/o relative licenze** della *suite/software/middleware*, se richiesti o necessari per la fornitura, **di tipo originale e rilasciati appositamente dal produttore/vendor per il Comune di Firenze**.

6 - I prodotti e gli articoli forniti non devono richiedere, per il loro funzionamento necessario a rispondere ai requisiti, aggiunte vincolanti o successive di componenti hardware e/o software e/o firmware e/o ulteriori licenze o codici di attivazione o, comunque, modifiche successive che comportino spese aggiuntive o un qualsiasi tipo di costo e/o di aggravio economico per l'Ente per tutta la durata contrattuale.

7 - I prodotti offerti devono essere ancora presenti sul mercato, tutt'ora in produzione/sviluppo e oggetto del servizio di supporto e di aggiornamento da parte del produttore stesso.

8 - Il fornitore dovrà attivare tali sottoscrizioni di prodotti per il Comune di Firenze e a tal fine, il committente, potrà effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni per verificarne l'origine, anche contattando direttamente il produttore ufficiale dei sistemi software e chiedendone una verifica o certificazione ufficiale.

9 - A integrazione di quanto già richiesto, tutti i prodotti e gli articoli forniti dovranno essere assolutamente conformi con la normativa vigente, italiana ed europea.

10 - Il committente si riserva la facoltà di attivare il secondo anno di mantenimento della protezione, di sottoscrizioni dei prodotti e di supporto sugli stessi, alle medesime condizioni e caratteristiche così come riportate nel presente capitolato, allo stesso importo economico offerto dal fornitore in sede di gara. Questa opzione può essere esercitata dal committente, comunicando tale intenzione al fornitore, entro e non oltre il trenta novembre (30/11) del primo anno di esecuzione della fornitura stessa. Se necessario, è consentito al fornitore di contattare anche prima il committente per verificare le possibilità esistenti legate a tale aspetto, fatto salvo il termine ultimo riconosciuto al committente stesso.

11 - Una volta conclusa la procedura e aggiudicata la fornitura, i canali di comunicazione da

utilizzare (PEC, numero verde, e-mail, web-ticketing, ecc.) e le modalità o il workflow per i contatti tra Comune di Firenze e fornitore saranno concordati direttamente. Si precisa che l'apertura e/o chiusura del ticket con il vendor potranno avvenire sia direttamente da personale del Comune di Firenze che del fornitore, quest'ultimo sempre in accordo con i tecnici dell'Ente ai quali dovrà garantire comunque un eventuale supporto per collaborare nella positiva conclusione dell'intervento, se espressamente richiesto dai tecnici del Comune e se sono rilevate carenze con il vendor. Come riferimento iniziale dei contatti, la mail dell'unità di tecnici e sistemisti dell'Ente a cui fare riferimento è: "*po.sistemi AT comune.fi.it*".

Art. 3 – Ulteriori precisazioni tecniche sulla fornitura

1 - Il Comune di Firenze ha in esercizio un'**infrastruttura informatica virtuale principale di elaborazione dati**, costituita da un'architettura altamente integrata e convergente di apparati informatici in ambito ICT (*Information and Communications Technology*) che realizzano alcuni cluster centralizzati per la virtualizzazione dei sistemi informatici dell'Ente; infrastruttura ospitata presso il data center di Regione Toscana.

2 - L'Ente dispone di **diverse migliaia di postazioni di lavoro client (o end-point)**, a loro volta distribuite in centinaia di sedi in tutta l'area comunale e raggiunte dalla rete intranet comunale. Postazioni di lavoro che sfruttano giornalmente servizi di navigazione web, posta elettronica, condivisione file e cartelle, erogazione di applicazioni e di software, esecuzione di applicativi informatici, principalmente ospitati sui sistemi centralizzati sopra descritti o direttamente fruibili anche da Internet.

3 - L'infrastruttura informatica descritta richiede **una costante, aggiornata e controllata protezione e gestione centralizzata contro possibili minacce e attacchi informatici** che possono portare a disservizi e/o perdita e corruzione di dati, oltre alla eventuale violazione e completa compromissione di apparati IT quali server o computer finali degli utenti.

4 - Il Comune di Firenze ha realizzato negli anni e **utilizza un'infrastruttura centralizzata di protezione contro gli attacchi informatici e i software dannosi** per i propri server (fisici e virtuali), i client utente e i device mobili, mediante l'impiego della soluzione tecnologica basata su una suite software del produttore Trend Micro. La piattaforma completa di protezione *antimalware*, identificata dal vendor come "*Enterprise Security Suite*", è comprensiva della soluzione denominata "*Deep Security*" per la protezione mirata e *agentless* dell'infrastruttura virtualizzata, e svolge la propria funzione tramite varie appliance, agent e software installati e attivati all'interno della struttura stessa.

5 - La soluzione di protezione *antimalware* denominata "**Enterprise Security Suite**", comprensiva della funzione/suite aggiuntiva denominata "**Deep Security**", sviluppata e commercializzata dal produttore **Trend Micro**, protegge i sistemi ICT dell'Ente e l'infrastruttura centralizzata già descritta.

6 - Le due suite assicurano protezione ai sistemi informatici con funzionalità a livello di gateway, di singole macchine virtuali (vm), di mailserver, di server di rete, di client utente (*end-point*) e di mobile device con modalità di amministrazione centralizzata dei diversi ambienti. La soluzione supporta sistemi operativi Windows e le principali distribuzioni Linux. La gestione dell'infrastruttura è garantita da personale tecnico interno *well skilled* e con adeguato *know how* maturato da anni di

esperienza. Nello specifico, la protezione è contro la diffusione del software dannoso e/o malevolo (*malware*), quindi con funzioni di *antivirus*, *antispamming*, *antiphishing*, *antispyware*, *antiworm*, *antiransom*, *antibotnet*, controllo dell'integrità, ispezione dei registri, verifica reputazione web, rilevamento/prevenzione delle intrusioni, local firewall, ecc. come meglio dettagliato qui:

<http://www.trendmicro.it/prodotti/enterprise-security-suite/>

<http://www.trendmicro.it/prodotti/deep-security/>

7 - Il software delle due suite si è evoluto, è stato tenuto aggiornato e viene costantemente gestito dai tecnici dell'Ente senza necessità di acquisire nuove licenze in quanto il supporto e gli aggiornamenti costanti (*software*, *engine*, *signature e pattern*) sono compresi e vincolati al mantenimento delle sottoscrizioni. Assicurare le funzioni indicate è obbligatorio per rispondere ai requisiti minimi della normativa vigente ovvero quanto indicato dal Garante Privacy, dal C.A.D. e da quanto richiesto nel documento "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" emanato da AgID.

8 - Considerato:

- l'importanza della soluzione descritta per la protezione costante e aggiornata del proprio sistema informatico, come richiesto dai livelli minimi di sicurezza (D.Lgs 196/2003), dalle Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni di AgID e ss.mm.ii. e dal regolamento EU 679/2016 (GDPR) e dalle varie circolari del Garante in tal senso;
- la pericolosità e la continua crescita nella diffusione di virus, di botnet, di trojan, di codice malevolo, di attacchi sui sistemi e di generiche minacce informatiche che potrebbero, se non contrastate efficacemente, provocare gravi disservizi generalizzati o il blocco del sistema informativo interno dell'Amministrazione;
- la necessità di proteggere con prodotti specifici il "*private cloud*" e l'intero sistema informatico dell'Ente;

il Comune di Firenze ha quindi necessità di mantenere attive le sottoscrizioni e il supporto per le soluzioni tecnologiche della *suite antimaleware* del vendor indicato come precisato negli artt. 1 e 2.

Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni

1 - **Il presente contratto**, quindi la fornitura dei codici di mantenimento, delle sottoscrizioni e del supporto previsto, **avrà durata di 1 (uno) anno** con decorrenza dalla data di attivazione come verificabile e risultante dal sito del produttore del sistema di interesse.

2 - Il committente si riserva la **facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per il secondo anno** alle stesse esatte condizioni economiche previste per la fornitura del primo anno, come previsto all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Tale facoltà dovrà essere comunicata entro il **trenta novembre (30/11) del primo anno di espletamento della fornitura** al fornitore che sarà obbligato ad adempiere.

3 - Le condizioni di cui al presente capitolato hanno validità per tutta la durata contrattuale e per l'eventuale estensione legata al successivo anno opzionale, se richiesto dal committente.

Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento

1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell'Ente della

corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica:

- 30% (trenta per cento) dell'importo totale dopo la stipula del contratto;
- 70% (settanta per cento) dell'importo dopo il riscontro dell'effettiva attivazione annuale delle sottoscrizioni, come risultante dal sito del produttore della *suite software*;

oppure il fornitore può decidere di fatturare il totale dell'importo in un'unica soluzione ovvero sia dopo il riscontro dell'effettiva attivazione annuale delle sottoscrizioni dal sito del produttore.

3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:

Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze

che curerà le procedure per la loro liquidazione.

5 - Il fornitore provvederà all'invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) .

6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

7 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)

1 - Tenuto conto delle caratteristiche della prestazione oggetto del presente capitolato, le verifiche sulla stessa si svolgeranno nel corso dell'esecuzione del contratto con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Le verifiche sulla prestazione resa dal fornitore verranno eseguite dal personale tecnico dell'Ente e si svolgeranno con controlli sull'effettiva attivazione del mantenimento attivo delle protezioni e delle sottoscrizioni direttamente con il produttore e/o tramite gli strumenti di verifica interattiva web e on-line che lo stesso mette a disposizione.

2 - In esito alle verifiche di cui al precedente comma, il committente (RUP) emetterà, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il C.R.E., attestante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale

1 - Fanno parte del contratto:

- La documentazione di gara
- Il presente Capitolato

2 - Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi (DSI), se ritenuto necessario, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che può coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.

4 - Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al direttore dell'esecuzione del contratto e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.

5 - Il direttore dell'esecuzione del contratto, ove verifichi che uno o più servizi erogati non abbiano raggiunto i risultati previsti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato, ne dispone il rifacimento.

6 - Il fornitore ha l'obbligo di predisporre appositi canali di comunicazione dedicati quali: telefono, mail, PEC, etc.

7 - Il fornitore dovrà nominare, nella propria offerta, un referente tecnico e un referente commerciale (possono essere anche la stessa persona) con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli interlocutori dell'Ente ogniqualvolta si presentino problemi nell'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.

8 - Il fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all'Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività.

9 - Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio

1 - Nel caso che i livelli di servizio (SLA) previsti dal mantenimento in essere della protezione e dal supporto sulla *suite* software del vendor non siano rispettati (art. 1), l'Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell'eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.

2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, saranno applicate nei seguenti casi:

- **P01 - ritardo nella presa in carico** sulla segnalazione non imputabile al committente, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell'intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo in base ai livelli di servizio previsti (SLA);
- **P02 - carenze professionali e/o qualitative nell'espletamento della;** qualora le attività e gli interventi svolti, le tempistiche (ad es. per la consegna, l'attivazione, il collaudo, la diagnosi, i riscontri, etc.) o il personale tecnico coinvolto non rispondano ai livelli di professionalità richiesti, non siano corrispondenti alle scadenze richieste, o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore ed eventualmente al vendor con l'indicazione dettagliata delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, fornitore e vendor dei prodotti, se coinvolto, possibilmente congiuntamente e in modo coerente, devono rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti e le soluzioni poste in essere, entro al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo e applicare contestualmente una penale di 1/2.000 (un due millesimo o 0,50‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l'Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.

Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

1 - Il fornitore è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

2 - A richiesta dell'Amministrazione il fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche relative al personale dalla stessa impiegato.

3 - Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento di cui trattasi non interferiscono con quelle di questa Azienda in maniera tale da creare rischi, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1 - Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

2 - Le inadempienze del fornitore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.

3 - In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

4 - In caso di risoluzione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto unicamente il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.

5 - In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni strettamente necessarie, richieste dal committente, per consentire il subentro del nuovo appaltatore.

6 - L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

a) Cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento;

b) Fallimento o altre cause che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla garanzia definitiva.

7 - La risoluzione del contratto è disposta con atto dell'organo competente da notificare al fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Recesso

1 - Il recesso dal contratto è soggetto alla disciplina dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Modifiche del contratto

1 - Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP.

2 - Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Subappalto

1 - È vietata qualunque cessione di tutto o di parte della fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

2 - L'affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) il fornitore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) il subappaltatore sia in possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.

3 - Qualora l'appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs.

50/2016.

4 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/22016.

Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi

1 - Il rischio dell'esecuzione del presente appalto è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

2 - Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

3 - Il fornitore, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

Art. 15 – Garanzie

1 - Il fornitore, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.

2 - La mancata costituzione della suddetta garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del committente determina la decadenza dell'affidamento.

3 - La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Trattamento dati. Obblighi di riservatezza.

1 - Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (e in particolare quelle contenute nel regolamento UE 2016/679) con specifico riferimento alle misure di sicurezza adeguate, al rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, nonché delle prescrizioni specificatamente dal Titolare e suoi delegati durante l'espletamento della fornitura.

2 - Con la sottoscrizione del presente capitolato il fornitore assume, nella persona indicata come referente della presente fornitura, il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del responsabile privacy ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

3 - Il fornitore provvede ad individuare al proprio interno, ai sensi del medesimo art. 28, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Capitolato.

4 - Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente fornitura, anche successivamente alla cessazione di efficacia del

rapporto contrattuale.

5 - Al termine della esecuzione della presente fornitura, il fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all'uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e Regolamento UE 675/2016) e fermo restando altresì l'obbligo di restituzione al committente dei predetti dati ed informazioni.

6 - L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7 - Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

8 - In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale comportamento al committente.

Art. 17 – Foro competente

1 - Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

2 - È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.

3 - Per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.